

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

LORO SEDI

Prot. 300/A/918/10/108/13/8 20 gennaio 2010 Prot. 4969 - 20 gennaio 2010

_	AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE		
_	ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>	
_	AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA		
_	AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	LORO SEDI	
_	ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	LORO SEDI	
		<u>Lorto dell'</u>	
e, per conoscenza,			
_	ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO	LORO SEDI	
_	AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI	TRENTO-BOLZANO	
_	ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA	<u>AOSTA</u>	
_	AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria	<u>ROMA</u>	
-	AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI		
	Corpo Forestale dello Stato	<u>ROMA</u>	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

 AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - Attuazione della Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Articolo 9 - Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Allo scopo di migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte di un conducente professionale nel periodo indicato all'art. 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (1), deve essere documentata attraverso un apposito modulo in formato elettronico e stampabile previsto dalla stessa norma.

⁽¹⁾ Tale periodo si riferisce ai 28 giorni precedenti.



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

*

Tale modulo - che deve essere compilato in ogni sua parte - era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009//959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella "in congedo o recupero".

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

⁽²⁾ Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).



Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo dì tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolaménto (CEE) n, 3821/85.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado di esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.

Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 144/2008).

Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono essere invitate ad esibire le documentazione mancante entro 30 giorni successivi, secondo le disposizioni dell' art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.

Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.

* * *

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTO E CENTRALE

IL DIRETTORE GENERALE Clara Ricozzi

Cue

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON E OBBLIGATORIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(notificata con il numero C(2009) 9895)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni.
- (2) II modulo dell'attestazione di cui all'allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione (2) si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.
- (3) Per migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (3), occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

- (4) II modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 102 dell' 11.4.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 102 dell' 11.4.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

IT

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ (1)

[REGOLAMENTO {CE) N. 561/2006 O AETS (2)]

// presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto. Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Parte da compilarsi a cura dell'impresa	
1. Nome dell'impresa:	_
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:	_
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):	_
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):	
5. E-mail:	_
II/La sottoscritto/a:	
6. Cognome e nome:	_
7. Posizione all'interno dell'impresa:	_
dichiara che il conducente:	
8. Cognome e nome:	
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):	
10. Numero di patente dì guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:	
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):	
per il periodo:	
12. dal (ora, giorno, mese, anno):	_
13. al (ora, giorno, mese, anno):	_
14. ☐ era assente per malattia (*)	
15. ☐ era in ferie (*)	
16. ☐ era in congedo o in recupero (*)	
17. ☐ era alla guida dì un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)	
18. ☐ eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)	
19. ☐ era disponibile (*)	
20. Luogo Data	
Firma	
21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma dì non essere stato/a alla guida dì un veicolo rientrante nel campo applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.	di
22. Luogo: Data	_
Firma del conducente	

- (¹) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: http://ec.europa.eu
 (²) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.
 (*) Barrare solo una delle caselle.